MAGISTRATURA ITALIANA



DEFINIZIONE

La magistratura italiana è la <u>magistratura</u> della <u>Repubblica</u> <u>Italiana</u>, depositaria del <u>potere giudiziario</u>, in particolare di <u>funzioni giurisdizionali</u>, giudicanti o <u>requirenti</u>.

CARATTERISTICHE GENERALI

L'AUTONOMIA:

La magistratura costituisce un <u>ordine</u> <u>autonomo</u> <u>e indipendente^[1]</u> da ogni altro <u>potere</u>, secondo quanto sancito dall'art. 104 della <u>Costituzione della Repubblica Italiana</u>. Ciascun magistrato, sia giudicante sia requirente, è inoltre per legge inamovibile, a meno che non presti il proprio consenso ovvero in mancanza solo per i motivi e con le garanzie di difesa previsti dall'<u>ordinamento giudiziario</u> italiano.

L'organo di autogoverno della magistratura è il <u>Consiglio superiore della magistratura</u>, <u>organo di rilievo costituzionale</u>, presieduto dal <u>Presidente della Repubblica</u>. A tale organo spettano, ai sensi dell'<u>art. 105</u> della Costituzione, al fine di garantire l'autonomia e indipendenza della magistratura, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

L'INDIPENDENZA:

Il principio di indipendenza, imparzialità e terzietà del giudice è consacrato nell'art. 104 Cost.: se ne desume che la Costituzione garantisce all'ordine giudiziario indipendenza e tutela, in relazione alle pressioni ed alle coercizioni dei vari altri poteri dello Stato.

Ulteriore corollario dell'indipendenza della magistratura è, altresì, la regola della inamovibilità dei magistrati, i quali non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni, se non a seguito di decisioni assunte dal Consiglio superiore della magistratura. In ragione di questo articolo, poi, dall'entrata in vigore della Costituzione non possono essere istituiti nuovi giudici straordinari o giudici speciali (come previsto dall'articolo 102).

L'art. 103 prevede comunque giudici speciali, quali i giudici amministrativi, la Corte dei conti e il giudice militare, preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione. Oltre a questi già esistenti, in ogni caso, non sarà possibile istituirne altri.

LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA:

I magistrati rispondono penalmente, civilmente e disciplinarmente delle azioni da loro commesse a danno dei cittadini nell'esercizio delle loro funzioni; il principio della <u>responsabilità civile</u> dei magistrati ha il suo fondamento nell'art. 28 della Costituzione, secondo cui i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi da essa si estende allo Stato e agli enti pubblici.

IL RECLUTAMENTO

Per diventare magistrati, sia ordinari togati che appartenenti alla <u>magistratura onoraria italiana</u>, occorre superare un concorso pubblico indetto dal <u>Ministero della Giustizia</u>. Per i magistrati ordinari, tra i requisiti è necessario il conseguimento del <u>diploma di laurea</u> in <u>giurisprudenza</u> ed aver ottenuto il titolo di <u>avvocato</u> da almeno cinque anni e, se iscritti all'<u>albo professionale</u> degli avvocati, non esser incorsi in sanzioni disciplinari; sono tuttavia previsti alcuni requisiti alternativi al conseguimento dell'abilitazione forense, ovvero:

- conseguimento di un diploma rilasciato dalle <u>Scuole di Specializzazione per le Professioni legali</u>
- conseguimento di un dottorato di ricerca in materie giuridiche, ovvero un diploma di specializzazione presso Scuole di perfezionamento post lauream;
- essere docenti universitari in materie giuridiche non incorsi in sanzioni disciplinari;
- aver fatto parte della <u>magistratura onoraria italiana</u> per almeno 6 anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- essere dipendenti della <u>pubblica amministrazione italiana</u> con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti alla categoria C, possedere almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, e che non essere incorsi in sanzioni disciplinari



- aver sostenuto uno <u>stage</u> presso gli uffici giudiziari^[11] o aver svolto <u>tirocinio</u> professionale per diciotto mesi presso l'<u>Avvocatura dello Stato</u>;
- essere magistrati amministrativi e contabili;
- essere procuratori dello Stato che non siano incorsi in sanzioni disciplinari.
- Nel caso dei magistrati togati, si tratta di un concorso per esami ed il bando viene emanato con cadenza biennale.

CLASSIFICAZIONE

- I magistrati si distinguono in:
- ordinari: competenza ordinaria civile e penale;
 - <u>civili</u>
 - <u>penali</u>
- amministrativi: Consiglio di Stato, Tribunali amministrativi regionali, che hanno giurisdizione per la tutela degli <u>interessi legittimi</u> nei confronti della <u>Pubblica</u> amministrazione e, in materie particolari indicate per legge (<u>giurisdizione esclusiva</u>), anche dei <u>diritti soggettivi</u>;
- contabili: Corte dei conti, competenza in materia di risarcimento del danno erariale, ovvero di chiunque maneggi pubblico denaro;

- **tributari**: Commissioni provinciali e, per l'appello, in Commissioni regionali, competenza in materia di controversie relative a qualunque tipo di imposta o tassa;
- militari: tribunali militari, competenza relativa ai reati militari commessi da membri appartenenti alle forze armate italiane.
- Esistono anche <u>magistrati onorari</u>, come il giudice di pace, il vice procuratore onorario e il giudice onorario di tribunale. Inoltre, l'<u>art. 106</u> della Costituzione italiana stabilisce che l'ufficio di *consigliere di cassazione* può anche essere affidato, per meriti insigni, a docenti universitari in materie giuridiche nonché ad <u>avvocati</u> con almeno quindici anni di esercizio che siano iscritti negli albi per le giurisdizioni superiori.

•GRAZIE PER L'ATTENZIONE

PROF.SSA ELENA GIGLI